



COMUNE DI LOIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACO / 8
Del 18/03/2020

OGGETTO:

DIVIETO DI ACCESSO A PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E CIMITERI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

IL SINDACO

MORGANTI FABRIZIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO

DATO ATTO della situazione di crisi causata dalla diffusione del COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- i numerosi casi di contagio che si sono verificati anche in Regione Emilia-Romagna e in comuni limitrofi al territorio dell'Unione;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante “Misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 Marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna ad oggetto “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 Marzo 2020

RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” il quale individua ulteriori misure di contenimento;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

DATO ATTO che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria internazionale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al rispetto delle norme che limitano gli spostamenti delle persone fisiche legittimate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza recate dal su richiamato DPCM 11.03.2020;

TENUTO CONTO che, nonostante le prescrizioni in vigore, in particolare l'art. 1, comma 2 del DPCM 9 marzo 2020: “Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”, si registrano comportamenti personali in violazione delle disposizioni riguardanti il predetto decreto creando situazioni di pericolosità per la salute propria e degli altri;

RITENUTO di dover adottare un provvedimento di limitazione della fruizione dei parchi, dei giardini pubblici e dei cimiteri al fine di evitare qualsiasi fenomeno di assembramento e comportamento che costituisca violazione;

RITENUTO a seguito delle misure adottate per il contenimento del coronavirus, di disporre le modalità di effettuazione del servizio di notificazione degli atti da parte del messo comunale;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

A chiunque e per tutta la durata dell'emergenza:

1. il divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture e giochi per bambini, degli impianti sportivi a libera fruizione, presenti all'interno di parchi e giardini pubblici;
2. la chiusura dei bagni pubblici;
3. la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali. Saranno comunque garantiti i servizi di ricevimento, tumulazione ed inumazione delle salme;
4. il divieto di utilizzare le biciclette per ragioni ludico-ricreativo.

In caso di violazione della presente ordinanza il trasgressore verrà punito in applicazione dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

Che in materia di notifica degli atti da parte del messo comunale, a seguito delle misure adottate per il contenimento del coronavirus, verranno effettuate sole le notifiche urgenti e indifferibili e ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; gli atti in deposito presso la casa comunale potranno essere ritirati solo su appuntamento.

La presente ordinanza verrà:

- pubblicata all'albo pretorio online e nei canali informativi dell'ente al fine di darne idonea comunicazione ai cittadini;
- inviata al Comando di Polizia Municipale e alla Stazione dei Carabinieri di Loiano al fine di organizzare i controlli necessari all'applicazione delle disposizioni.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza al T.A.R Emilia Romagna – Bologna;

Che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii.